



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA DEL SINDACO
AREA POLIZIA LOCALE

COPIA ORDINANZA N. 39 Reg. Ord.

Oggetto: **Ordinanza concernente la disciplina dell'attività di intrattenimento musicale e la vendita di prodotti alcolici e bibite nel territorio del Comune di Militello In Val di Catania (CT) Periodo Estivo 2019.**

IL SINDACO

VISTA e condivisa la proposta N. 36 DEL 04/07/2019, dei vari Responsabili di Area e Servizi Comunali;

PRESO ATTO delle condivise valutazioni espresse anche dagli assessori di riferimento;

RITENUTA la propria competenza in materia;

TENUTO CONTO dei superiori riferimenti normativi;

PRESO ATTO dell'urgenza determinata dall'approssimarsi del periodo estivo, periodo di maggiore accentuazione della problematica pregiudizievole per i diritti alla vivibilità, al riposo, al sereno convivere della cittadinanza e alla garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica;

DATO ATTO che della presente Ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia di Catania con nota/PEC prot. n. 12225 del 02.07.2019, conformemente a quanto previsto dal 4° comma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000,

ORDINA

Disciplina degli orari:

A far data dall'adozione del presente Provvedimento e sino al **31 Ottobre 2019**, ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione, ai titolari di circoli e/o associazioni culturali, ai titolari di tutti quei esercizi commerciali abilitati alla vendita da asporto per il consumo sul posto e comunque per tutti quegli esercizi ove all'attività principale si accompagnano emissioni sonore,

SI CONSENTE

l'attività di intrattenimento musicale nelle aree esterne di rispettiva pertinenza, legittimamente occupate,

- **nei giorni feriali e prefestivi fino alle ore 24.00;**
- **nei giorni festivi fino alle ore 01.00;**
- **durante il periodo estivo compreso tra la data di adozione della presente Ordinanza e il 31 ottobre 2019, nelle ore pomeridiane viene esclusa l'attività d'intrattenimento e/o diffusione musicale durante la fascia oraria compresa tra le ore 14,00 e le ore 17.00.**

Negli spazi interni le medesime attività, secondo gli individuati giorni di calendario, sono autorizzate negli orari come sopra determinati.

Prescrizioni da rispettare:

durante lo svolgimento dell'attività di intrattenimento disciplinata dal presente Provvedimento, i titolari di esercizi commerciali, come in contenuto di proposta individuati, dovranno procedere a:

1. osservare scrupolosamente la normativa e le disposizioni introdotte dalla presente Ordinanza in materia di inquinamento acustico; rispettare le norme in materia di inquinamento acustico secondo limiti di emissioni previsti dal D.P.C.M. 14/11/97, con l'obbligo di dotarsi di apparecchiature idonee a limitare la potenza della sorgente sonora. In ogni caso l'attività musicale in spazio esterno non potrà superare i 70 (DB) fino alle ore 22.00 ed i 60 (DB) dalle ore 22,00 e fino al limite orario come sopra individuato.

Sarà fatta eccezione per particolari manifestazioni autorizzate preventivamente dalla Questura, per le quali si potrà andare in deroga alla presente Ordinanza.

2. Vigilare che gli avventori non arrechino disturbo, con schiamazzi e rumori, alle occupazioni, al riposo delle persone ed al libero transito pedonale e veicolare nelle zone attigue all'esercizio commerciale anche con soste selvagge dei propri autoveicoli;
3. Vigilare e chiedere, quando ne ricorrano i suddetti presupposti, ivi compreso il pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica, l'intervento delle Forze dell'Ordine;
4. garantire il rispetto della disciplina in materia di raccolta differenziata dei rifiuti assicurando la pulizia delle aree antistanti l'esercizio ed avendo cura di assicurare il recupero dei contenitori – lattine, bottiglie, bicchieri ecc. – ivi somministrati;
5. Porsi in regola con quanto previsto in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche dal regolamento comunale;
6. esporre idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile sul contenimento delle emissioni sonore, sulle sanzioni previste per il disturbo della quiete pubblica e la violazione delle norme a tutela della salute e dell'igiene e del patrimonio artistico, culturale ed ambientale;
7. obbligo di collocare nelle adiacenze dei locali idonei contenitori atti a prevenire e a contrastare il fenomeno di abbandono di rifiuti da parte dei clienti e /o avventori nei cui confronti viene effettuata la somministrazione;
8. provvedere in maniera opportuna ed efficace, laddove non autorizzati da concessioni all'occupazione aree pubblica a carattere permanente e continuativa, a rendere inutilizzabili da eventuali passanti gli arredi, tavoli, sedie e ombrelloni, presenti all'esterno dei locali;
9. obbligo di assicurare a fine degli eventi e/o dell'attività giornaliera, l'assoluto ripristino nel raggio di mt. 100 dell'esercizio commerciale dell'area pubblica, il decoro, la pulizia, l'igiene;
10. osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in premessa indicate ivi comprese le successive m.i., ivi comprese le disposizioni di cui ai regolamenti comunali ed in materia di T.U. sugli EE.LL.

Limitazioni alla vendita di prodotti:

fermo restando quanto previsto e stabilito dalla normativa vigente in materia di alcolici , nel periodo sopra individuato (dalla data di adozione del presente Provvedimento al 31/10/2019), dalle ore 24.00 e fino alle ore 07,00, è vietata la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda contenuta in vetro o in lattina, da parte degli esercizi commerciali su aree pubbliche o private, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, attività di vendita mediante distributori automatici, discoteche ed attività in genere similari. E' altresì vietata la consumazione su aree pubbliche o private ma di uso pubblico, di bevande contenute in

bottiglie di vetro, bicchieri di vetro, o comunque contenitori non biodegradabili e di facile smaltimento.

Unica eccezione al presente divieto è consentita per le consumazioni effettuate all'interno di pubblici esercizi secondo gli orari normati dall'art. 6 del D.L. 117/2007.

SANZIONI:

tutto il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 689/81.

Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi che con la presente Ordinanza ugualmente si richiamano, chiunque violi il disposto della presente Ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa d'importo variabile da € 250,00 ad € 500,00 ai sensi di quanto normato dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e S.M.I. (L. 3/2003).

E' prevista la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature e/o degli strumenti di diffusione dei suoni e/o dei rumori, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81.

E' prevista altresì la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle bevande in bottiglia /contenitori in vetro e lattine detenute all'interno del P.E. Che non ha rispettato la limitazione di vendita per asporto prevista nella presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 13 L. 689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art. 20, comma III, della stessa L.689/81.

Per i casi di mancata osservanza di quanto alle prescrizioni della presente Ordinanza, si applicherà quanto previsto da normative di riferimento.

Nei casi di abusi nel R.D. 773/193 posti in essere dal titolare dell'esercizio pubblico al quale viene contestata la violazione accertata, si applicano le seguenti ulteriori sanzioni:

- A) alla terza violazione accertata è disposta la sospensione dell'attività per tre giorni;
- B) dalla quarta violazione in poi, ad ogni violazione, è disposta la sospensione dell'attività per cinque giorni.

DEMANDA

all'Ufficio competente la pubblicazione della presente Ordinanza oltre che all'Albo Pretorio del Comune di Militello V.C. per giorni 10, anche sul sito internet e sull'App del Comune di Militello in Val di Catania (CT), ai fini di una ampia diffusione.

DISPONE

L'immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente Provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Catania, alla Questura di Catania, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Catania, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, al Comando Stazione Carabinieri del Comune di Militello in Val di Catania (CT), al Comando di Polizia Locale del Comune di Militello in Val di Catania (CT).

AVVERTE

chiunque ne abbia interesse, che avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Catania entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Militello in Val di Catania;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di

Militello in Val di Catania;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o della Regione Siciliana, per soli motivi di legittimità, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione e dell'osservanza della presente Ordinanza.

Militello in Val di Catania 04-07-2019

IL SINDACO

F.to Dott. GIOVANNI BURTONE